CAMERA DEI DEPUTATI N. 2116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURRONI, CANESI, EMILIANI, LORENZETTI, BARTOLICH, ZAGATTI, ANGELINI, AMICI, CALZOLAIO, SCALIA, DE BENETTI

Norme in materia di parcheggi

Presentata il 1° marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con l'autorità competente per i problemi delle aree urbane, ha il compito di provvedere a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli *standards* urbanistici, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi.

L'accertamento del fabbisogno, riferito sia ai centri abitati sia alle zone di espansione, va effettuato in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro revisioni e varianti nonché dei piani particolareggiati di esecuzione. Le condizioni critiche della mobilità e dell'accessibilità nelle aree urbane ed in particolare la carenza di spazi per la sosta impongono l'adozione di misure intese da un lato ad accrescere l'offerta di parcheggi e dall'altro a contenere la domanda anche attraverso la configurazione di nuovi assetti urbanistici e l'offerta di sistemi di mobilità alternativi.

Infine, rientra nei poteri regionali emanare eventuali ulteriori norme anche in funzione delle localizzazioni, della qualità del contesto urbano e delle tipologie che si intendono adottare.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

1) parcheggio stanziale, quello previsto dall'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 e ricadente in area

di pertinenza ovvero in prossimità di un immobile e destinato alla sosta dei veicoli in uso ai residenti ed agli addetti;

2) parcheggio di relazione, quello ricadente in area di pertinenza ovvero in prossimità di un immobile e destinato alla sosta dei veicoli in uso ai visitatori o ai fruitori dei servizi;

3) parcheggio di interscambio, quello finalizzato a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nella città e ubicato in corrispondenza di sistemi di trasporto collettivo, urbano e extraurbano;

4) posto macchina, la superfice non inferiore a 18 metri quadrati destinata alla sosta di una autovettura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. I piani urbanistici generali, le loro revisioni e varianti, nonché i piani particolareggiati di esecuzione ed i piani di recupero adottati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono redatti in conformità alle norme della legge medesima.

2. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti urbanistici sono approvati solo se conformi alle norme della medesima legge.

ART. 2.

(Articolazione del territorio comunale per ambiti generatori di domanda di sosta).

1. Al fine di accertare la domanda di sosta, il territorio comunale, ad esclusione della zona territoriale omogenea di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 è articolato in ambiti che comportino distanze massime lineari percorribili a piedi di norma pari a metri 500, tenendo comunque conto delle caratteristiche territoriali e della struttura insediativa.

ART. 3.

(Calcolo della domanda di sosta).

1. Ai fini del calcolo della domanda di sosta stanziale i limiti di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come da ultimo sostituito, dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo

1989, n. 122, si applicano alle nuove costruzioni ed a quelle esistenti.

2. La domanda di sosta di relazione si determina prevedendo superfici per parcheggio secondo le quantità percentuali indicate nella tabella A allegata alla presente legge, in riferimento a ciascuna destinazione d'uso.

3. Le percentuali di cui alla citata tabella A si applicano alle superfici complessive al netto dei muri perimetrali degli edifici per qualsiasi tipo di destinazione.

4. Per le attività terziarie, qualora i comuni dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza per destinazioni d'uso, le quantità percentuali possono essere sostituite da specifiche determinazioni.

5. La domanda di sosta di relazione per le attrezzature sportive e per quelle culturali all'aperto si determina nella misura di un posto macchina ogni due utenti previsti.

ART. 4.

(Determinazione del fabbisogno).

1. La determinazione del fabbisogno di sosta è effettuata in riferimento ai singoli ambiti di cui all'articolo 2.

2. Il fabbisogno si calcola sottraendo alla domanda di sosta:

a) la quota parte della domanda di sosta già soddisfatta tramite i parcheggi esistenti;

b) la quota parte di domanda di sosta annullata tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;

c) la quota parte della domanda di sosta di relazione annullata limitando la circolazione degli autoveicoli privati, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;

d) la quota parte della domanda di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta da medesimi parcheggi.

3. Eventuali modificazioni nei fattori che concorrono al calcolo del fabbisogno di

sosta, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 non comportano varianti agli strumenti urbanistici.

4. La quota parte di domanda di sosta può essere annullata anche attraverso nuovi assetti urbanistici quali la regolamentazione delle destinazioni d'uso o la delocalizzazione.

ART. 5.

(Soddisfacimento del fabbisogno).

1. Il fabbisogno di parcheggio stanziale, per le nuove costruzioni, è soddisfatto ai sensi dell'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Il fabbisogno di parcheggio di relazione è soddisfatto in area di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile generatore della domanda di sosta.

3. In sede di rilascio di concessione ad edificare, la disponibilità di parcheggi di relazione, ai sensi degli articoli 31, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1550, e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere assicurata anche dalla cessione di aree idonee per localizzazione ed estensione.

4. Qualora non sia possibile soddisfare il fabbisogno di parcheggio stanziale e di relazione in area di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile generatore della domanda di sosta, si provvede con parcheggi nell'area idonea più vicina compresa negli ambiti di cui all'articolo 2.

5. Qualora a seguito dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici le destinazioni non residenziali preesistenti, sia pubbliche che private, risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, sono ammessi solo gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia.

ART. 6.

(Parcheggi di interscambio).

1. Il fabbisogno dei parcheggi di interscambio corrisponde alla quota di doman-

da di mobilità intermodale accertata in base alla valutazione dei seguenti parametri:

a) volumi di traffico giornaliero medio sia d'adduzione che di smaltimento, loro distribuzione oraria e loro ripartizione in funzione delle motivazioni;

b) tempi di parcheggio;

c) tipologie e caratteristiche dei sistemi collegati, quali infrastrutture e vettori.

2. Il dimensionamento complessivo dei parcheggi di interscambio deve altresì tener conto degli eventuali fabbisogni insoddisfatti di parcheggi di relazione di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Norme finali).

1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 concernenti la determinazione delle superfici minime da destinarsi a spazi per parcheggi.

TABELLA A.
(v. articolo 3).

RESIDENZIALE	20-30 %
COMMERCIALE:	
diffuso	60 %
concentrato a basso concorso di pubblico . . .	100-150 %
concentrato a forte concorso di pubblico	150-200 %
all'ingrosso	50 %
TERZIARIO:	
diffuso	50 %
concentrato	80-100 %
INDUSTRIA-ARTIGIANATO:	
diffuso	40 %
concentrato	30 %
ATTREZZATURE COLLETTIVE, RICREATIVE E CULTURALI:	
d'interesse locale	80-100 %
d'interesse generale	80-150 %

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2116
Lire 500